venienza e all'efficacia del giuramento imposto a chi esercita funzioni elettive è parso alla Commissione che le attribuzioni date al sindaco come ufficiale del Governo non valgano a scemare in lui la prevalenza della qualità di membro e di capo dell'amministrazione comunale, agli altri componenti della quale non è imposto l'obbligo del giuramento, sebbene siano pur essi eventualmente chiamati a far le veci del sindaco anche nelle sue qualità di ufficiale governativo, tanto che spesso avviene che un'assessore faccia le funzioni di sindaco anche per varii anni senza prestare il giuramento cui poi è chiamato se viene eletto a sindaco effettivo. „

Un vero progresso sulla legge attuale è dato, invece, dalle disposizioni che stabiliscono la responsabilità dei funzionari amministrativi, attuando un concetto altamente affermato in parecchi dei precedenti disegni di legge e nella relazione Peruzzi, come ciascuno di voi potrebbe accertare.

E meglio regolate son pure nel presente disegno di legge le incompatibilità.

Solo mi permetto di trovare poco giustificabile, per le incompatibilità che riguardano l'eleggibilità a diverse cariche, l'ostracismo che colpisce i deputati e la cura di escludere dall'ostracismo stesso i senatori.

Ma i senatori sono o no membri di un ramo del Parlamento? Sono o no, al pari dei deputati, una funzione del potere legislativo?

Ora, poichè l'incompatibilità non può derivare che da siffatta funzione, perchè i senatori ne andranno esenti?

Le sarò grato, se la Commissione vorrà darci al riguardo le necessarie spiegazioni.

Per chiudere questa mia rassegna della legge, dovrei parlarvi della Giunta amministrativa, del Consiglio rinforzato, e del concorso dei comuni alle spese delle provincie.

Sarò brevissimo; ma se il presidente me lo concede vorrei riposare un istante.

Presidente. Si riposi, onorevole Marcora.

(*L'oratore si riposa*).

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Balenzano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Balenzano. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per autorizzazione ad alcuni comuni di eccedere la sovrimposta.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Cadolini di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Cadolini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alla riforma della legge comunale e provinciale.

Presidente. L'onorevole Marcora ha facoltà di continuare il suo discorso.

Marcora. Dopo l'estensione del diritto di suffragio, l'istituto della Giunta amministrativa è la più importante delle riforme contenute nel disegno di legge, avuto anche riguardo al maggiore sviluppo che potrà acquistare in avvenire.

Lo dichiaro subito, noi non ne ammettiamo la composizione così come è proposta, ritenendo che convenga aumentarne il numero dei membri e assicurare la prevalenza all' elemento elettivo, e sovratutto non ammettiamo che la presidenza ne sia affidata al presidente del tribunale e ciò, non per diffidenza o antipatia, ma perchè crediamo che degli interessi affidati, secondo lo spirito e la lettera della legge, alla Giunta amministrativa, siano per la speciale natura dei medesimi più competenti a decidere persone tolte per suffragio dalle diverse classi sociali, anzichè funzionari pubblici e massime del potere giudiziario. D' altra parte ci sembra che l'intervento del potere giudiziario in siffatta materia sia poco conforme alle norme della divisione dei poteri. Una volta che siasi provveduto alla sua razionale composizione, la Giunta amministrativa risponde a necessità di buon governo e di giustizia che furono riconosciute da Agostino Depretis nei suoi progetti di riforma, e non erano state negate, prima ancora, dalla più volte ricordata relazione Peruzzi. Si è trovato, infatti, da una parte poco corretto che la Deputazione provinciale tenesse la tutela di affari nei quali lo stesso Consiglio provinciale da cui essa emana è pupillo, e d'altra parte si è molte volte deplorato che delle lesioni al diritto privato derivanti dall'applicazione di regolamenti comunali, provinciali o comunque locali, il cittadino non potesse far reclamo e difesa dinanzi ad una autorità locale.

Ed è specialmente sotto questo ultimo punto di vista, che per noi l' istituto della Giunta amministrativa è degno di approvazione.